

**Contratti.** I primi dati Inps evidenziano numeri insufficienti per il lavoro occasionale, frenato da una formulazione molto rigida

# Nuovi voucher, partenza a rilento

Pesa il doppio limite di importo e prestatori utilizzabili - Poco chiare le regole sulla Pa

Josef Tschöll

Dopo i primi due mesi di operatività della nuova disciplina sul lavoro occasionale appare utile fare una riflessione sui risultati ottenuti, il funzionamento del sistema e le prime esperienze degli operatori. L'Inps ha reso noto le prime cifre con un comunicato del 29 agosto 2017. Secondo l'Istituto previdenziale sono circa 4mila gli utilizzatori del **libretto famiglia** (con 686 prestatori di lavoro) e poco più di 12mila gli utilizzatori per il **contratto di prestazione occasionale** (con 6.056 prestatori). Si tratta di cifre irrisorie rispetto a quelle per il lavoro accessorio (i vecchi voucher) ormai abrogato per evitare il referendum voluto dalla Cgil.

A fronte di queste cifre si ritiene, dunque, lecita la domanda su dove siano finiti i lavoratori che in precedenza venivano impiegati con i vecchi voucher? Una parte sarà stata assunta con un contratto di lavoro intermittente (l'incremento del numero di questa forma contrattuale dopo l'eliminazione dei voucher lo dimostra) e un'altra parte probabilmente sarà stata impiegata con altre forme contrattuali flessibili (contratto di lavoro part-time, stage, contratti a termine). Tuttavia rimane il dubbio che molti rapporti siano tornati nel sommerso. Sembra ironia, ma il lavoro accessorio era stato introdotto dalla riforma Biagi proprio per far emergere rapporti in precedenza nascosti nel sommerso e per garantire tutele minime ai lavoratori che prestano attività occasionali.

Era, però, anche chiaro fin dall'inizio che la nuova disciplina sul lavoro occasionale introdotto dall'articolo 54-bis del D.l.n. 50/2017 non poteva copiare per intero i vecchi voucher con i quali si sono verificati, purtroppo, anche episodi di utilizzo scorretto dello strumento. Proprio per evitare eventuali abusi il Legislatore ha scelto di limitare il ricorso al lavoro occasionale con una formulazione molto rigida che, per alcuni versi, appare eccessiva. Oltre ai vincoli imposti dalla normativa anche la piattaforma informatica gestita dall'Inps è stata criticata da alcuni operatori.

Tra gli elementi dell'impianto normativo del contratto di prestazione occasionale più nel mirino figurano sicuramente il doppio limite di importo (ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può erogare compensi di importo complessivamente superiore a 5mila euro) e di dimensione dell'utilizzatore (può avere alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato). Basterebbe il solo limite di 5mila euro per arginare eventuale abusi. Inoltre, anche la disciplina per la pubblica amministrazione appare troppo limitativa e poco chiara. Così per esempio i comuni fanno fatica ad impiegare persone per attività come quella dei nonni vigili, di cura del verde pubblico ecc. Lavori che difficilmente si prestano a un utilizzo distorto del lavoro occasionale.

Quotidiano del Lavoro 24

**CASSAZIONE**  
**Sufficiente un'inadempienza formale in materia di salute e sicurezza per perdere lo sgravio contributivo**

di **Silvano Imbriaci**



La sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza 21053/2017, ribadisce con chiarezza il principio del necessario collegamento tra violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e revoca di benefici e alle agevolazioni contributive, indipendentemente dalla natura o dal tipo di violazione accertata e impeditiva dell'accesso al beneficio.

Piuttosto, dato per scontato il principio per cui in presenza di violazioni di norme sulla sicurezza non è possibile accedere agli sgravi contributivi, il tema giustamente approfondito dalla Cassazione riguarda

la possibilità di esaminare la natura di tali illeciti, allo scopo di permettere comunque ed eventualmente l'accesso ai benefici laddove siano coinvolti obblighi e prescrizioni di natura solo formale e non sostanziale.

Sul punto la sezione lavoro prende una posizione rigorosa. La normativa non consente alcuna differente valutazione del grado di "gravità" delle violazioni riscontrate ai fini della concessione degli sgravi.

quotidiano.lavoro.ilsole24ore.com La versione integrale dell'articolo

**La procedura telematica.** Necessaria una maggiore flessibilità

## Adempimenti online macchinosi

Per quanto riguarda la **procedura telematica** prevista dall'Inps per i "nuovi voucher" le criticità si concentrano soprattutto nella prima fase di **registrazione**.

Il primo ostacolo è costituito dall'**apertura della posizione** e dalla registrazione dei lavoratori. Per le deleghe degli utilizzatori dell'Inps hanno respinto le stesse perché le firme non erano risultate congrue rispetto a quelle della carta d'identità. Inoltre, chi richiede il Pin con modalità telematica e non si rivolge direttamente alla sede dell'Istituto, riceve la seconda parte dello stesso solamente dopo alcuni giorni e con tempi del servizio postale.

L'utilizzatore poi, prima di poter inserire le prestazioni lavorative, è obbligato a versare il compenso, la quota dei contributi e per il servizio tramite

F24. Lo stesso Inps ha comunicato di recente che l'accredito sul "portafoglio" del libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale avverrà nove-dieci giorni dopo l'effettuazione del pagamento, in considerazione dei tempi stabiliti per il riversamento delle somme da parte degli intermediari (banche e Poste spa) all'agenzia delle Entrate e il successivo accredito all'Inps. Viene offerta la possibilità del pagamento online (pagoPA), ma finora sono solamente i grandi istituti bancari a essere convenzionati.

Chi deve assumere in tempi brevi un fine settimana, per esempio nel pre-settimana, deve quindi materialmente partire almeno due settimane prima con tutti gli adempimenti: un fatto, questo, che scoraggia. Sarebbe dunque necessaria una maggiore flessibilità che con-

senza di registrare sia i lavoratori, sia l'inizio delle attività anche in attesa dell'accredito. Inoltre non sarebbe male un maggior numero di banche convenzionate per il pagamento online (pagoPA).

Altri due miglioramenti, tecnicamente facilmente gestibili, riguardano il riaccredito delle somme dopo la revoca di una prestazione e la possibilità di inserire più giorni lavorativi nel calendario delle prestazioni. Così il riaccredito avviene solo a distanza di tre o quattro giorni dopo la revoca. Laddove, invece, il prestatore e l'utilizzatore sappiano in anticipo i giorni nei quali la prestazione è resa sembra corretto consentire l'inserimento fin dall'inizio delle singole giornate (comunicazione plurime) semplificando così gli adempimenti.

J.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**E SE  
1+1  
FACESSE  
3?**

La matematica vive di certezze, l'innovazione no. Far crescere un'impresa nei mercati di oggi, trasformare un'idea in risultato economico, sviluppare processi e prodotti di grande impatto: sono sfide che si vincono grazie a chi ha la capacità di trovare soluzioni nuove per affrontare le incognite che abbiamo davanti. Ogni giorno aiutiamo imprese e istituzioni ad aver fiducia nel futuro. AREA Science Park, l'innovazione che conta.